



Francesca Guizzo
Notaio
Via C. Battisti n. 105
30016 JESOLO (VE)
Tel. 0421.189 60 13

Repertorio n. 22848

Raccolta n. 6038

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue dicembre duemilaventitrè
(22 Dicembre 2023)

alle ore sedici e minuti diciassette,
in Venezia, frazione Lido, Via Sandro Gallo n. 136/B, presso
la sede dell'Associazione di cui infra.

Davanti a me **Francesca Guizzo**, Notaio in Jesolo, iscritta al
Collegio Notarile di Venezia,

è presente:

- MEMO Raffaella nata a Venezia il giorno 27 ottobre 1964,
residente in Venezia, Sestiere Dorsoduro 2217/A, codice fi-
scale: MME RFL 64R67 L736U.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certa, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea
degli associati dell'associazione denominata "**CIRCOLO CANOT-
TIERI DIADORA A.S.D.**" con sede in Venezia, attuale indirizzo
frazione Lido, Via Sandro Gallo n. 136/B, codice fiscale:
94002300278, Partita I.V.A. n. 04015710272, iscritta al Regi-
stro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche giu-
sta certificato in data 20 dicembre 2023, affiliata alla Fe-
derazione Italiana Canottaggio (n. 40160) e alla Federazio-
ne Italiana Canoa Kayak (n. 4015) per l'anno 2023,
di cui assume la presidenza ai sensi dell'art. 6 del vigente
statuto, per designazione unanime dei presenti, indi,

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione dell'assemblea avvenuta, ai sensi
di legge e di Statuto, in prima convocazione in questo luo-
go, per il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 7:00 (sette e mi-
nuti zero zero), e in seconda convocazione per questi giorno
e luogo alle ore 16:00 (sedici e minuti zero zero);

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che in seconda convocazione sono presenti, in proprio e
per deleghe considerate valide dal Presidente, numero 21
(ventuno) associati su numero 87 (ottantasette) associati a-
venti diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che,
unitamente alle deleghe, verrà conservato presso la sede del-
l'associazione, da cui risulta l'identità dei partecipanti;

- che, in forza del vigente statuto sociale, l'assemblea
straordinaria in seconda convocazione è validamente costitui-
ta qualunque sia il numero degli associati presenti e delibe-
ra con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti n. sei membri
nelle persone di essa comparente, quale Presidente, e dei
consiglieri BAJO Massimo, BETTIN Renato, BROTTTO Francesca,
TURCHETTO Laura e STANGHERLIN Francesco;

assenti giustificati i consiglieri FATA Bruno, LASTRA Chiara
TERRIN Ermo;

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Venezia

il 28 dicembre 2023

Num. 32590

Serie 1T

- che del Collegio dei Revisori sono presenti NOVELLO Vittorio e VALEROSI Massimiliano;
VIANELLO Angelo assente giustificato;
- che del Collegio dei Probiviri sono presenti BODI Alberto e GARLATO Alberto;
assente giustificato PICCOLOTTO Roberto;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. modifiche allo statuto per adeguamento normativo;
2. acquisizione personalità giuridica del Circolo Canottieri Diadora.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, spiega ai presenti che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. (cd. *decreto sport*), vi è l'obbligo di adeguare lo statuto sociale alla richiamata normativa per poter mantenere la natura dilettantistica conseguente all'iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).

Le modifiche allo statuto sociale consistono principalmente:

- * nella previsione che l'organo amministrativo possa trasferire la sede dell'associazione all'interno del medesimo Comune senza che ciò comporti una modifica statutaria;
- * nell'integrazione dell'oggetto sociale con quanto indicato dalla citata normativa;
- * nella riformulazione degli articoli relativi alle competenze, alle modalità di convocazione, di svolgimento e ai quorum dell'assemblea degli associati;
- * nella previsione che le riunioni degli organi collegiali possano svolgersi in collegamento audio-video;
- * nell'introduzione di un nuovo articolo che disciplina il Comitato di garanzia;
- * nella riformulazione della clausola relativa all'organo di controllo per meglio disciplinarne la nomina, le competenze e il funzionamento;
- * nella previsione che l'associazione possa avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Presidente propone, quindi, di riformulare integralmente lo statuto che espone nella sua nuova versione.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia i motivi che rendono opportuno ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021 e s.m.i. e precisa che, pertanto, anche ai fini di cui all'art. 14 del codice civile, il presente verbale viene redatto in forma solenne con l'intervento del notaio.

A riguardo, la Presidente ricorda che, ai sensi della richiamata normativa, si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e dà atto che detto patrimonio minimo è esistente ed è nella disponibilità dell'associazione essendo essa dotata di un patrimonio netto di euro 175.242,96 (centosettantacinquemiladuecentoquarantadue virgola novantasei), il tutto come attestato dal dott. BARADEL Alberto, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 12579, con perizia di stima aggiornata al 30 (trenta) novembre 2023 (duemilaventitré), asseverata con giuramento giusta verbale in data odierna mio rep. che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Terminata l'esposizione, la presidente chiede agli intervenuti se alcuno volesse prendere la parola.

Non essendoci richieste di intervento e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, la Presidente dispone che si passi alla votazione.

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dalla Presidente,

con il voto favorevole dell'unanimità degli intervenuti;

n. 0 (zero) voti contrari;

n. 0 (zero) astenuti;

delibera

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente e pertanto di riformulare integralmente lo statuto adottando il seguente nuovo testo, adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.:

"Statuto della

"CIRCOLO CANOTTIERI DIADORA - Associazione sportiva dilettantistica "

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"CIRCOLO CANOTTIERI DIADORA - Associazione sportiva dilettantistica"**, in breve **"CIRCOLO CANOTTIERI DIADORA - A.S.D."** (d'ora in poi "Associazione" o "Circolo"), con sede in Venezia.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia

che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i., l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Il Circolo nasce a Zara nel 1898 ed è stato ricostituito al Lido di Venezia nel 1962.

Articolo 1bis - Certificazione e riconoscimento ai fini sportivi

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) e alla Federazione Italiana Canoa e Kajak (F.I.C.K.).

L'affiliazione e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell'associazione sportiva per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un guidone triangolare bianco attraversato diagonalmente, dall'angolo superiore al lato inferiore, da una fascia blu portante nel mezzo una "D" maiuscola .

2. La maglia sociale è a strisce bianche e blu alternate, alte cinque centimetri.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline del canottaggio, della canoa e della voga veneta sia con finalità agonistiche e di diporto che di educazione fisica e formazione morale.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport del canottaggio, della canoa e della voga veneta e più in generale delle discipline sportive considerati

ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- la partecipazione ad iniziative culturali rivolte alla difesa della laguna veneta, delle tradizioni veneziane e della cultura veneziana in genere;
- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di voga;
- il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività istituzionali delle associazioni;
- il noleggio di stipetti e rastrelliere porta remi;
- e comunque, sempre nei limiti di cui sopra, ogni attività ritenuta utile dal Consiglio direttivo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui è affiliata. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i..

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego.

7. L'ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata e presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Il Circolo si compone di un numero illimitato di associati distinti nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: quelli che intervennero alla ricostituzione del Circolo e come tali non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale;

- Associati Ordinari: sono coloro che, successivamente alla costituzione del Circolo, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi e vi contribuiscono mediante il pagamento della quota associativa annuale;

- Associati Benemeriti: sono coloro che hanno oltre venticinque anni di adesione al Circolo, coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale e/o economico all'affermazione dell'Associazione e allo sviluppo dell'attività associativa e coloro che si sono distinti nell'associazione per particolari meriti sportivi; contribuiscono al sostegno dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale e sono dichiarati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati membri Onorari. Essi sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel mondo della vela, della voga veneta, delle tradizioni marinare e dello sport in genere e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all'Associazione contributi intellettuali e di esperienza sportiva di alto livello. Sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, gli associati hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto nelle assemblee qualunque sia l'ordine del giorno;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente tra loro) o altro rappresentante legale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza degli associati

1. La qualifica di associato si perde per recesso, morte o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Comitato di Garanzia;
- f) l'organo di controllo, anche monocratico, se nominato.

Nei casi in cui sia previsto per legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a) almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso affisso sull'albo sociale, avviso da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato (o con qualunque altro mezzo che fornisca la prova della sua ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli as-

sociati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 (dieci) associati e presentate al presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo redatto nelle forme previste per legge, il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero, il Comitato di Garanzia e il Collegio dei Probiviri;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio (o rendiconto economico-finanziario);
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsti, i componenti dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in pri-

ma convocazione quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione quando sia presente 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 - Audio- video collegamento

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

3. La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del precedente punto 2., si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente e due Vice Presidenti; provvede inoltre all'assegnazione delle cariche corrispondenti alle seguenti funzioni: Segretario-Cassiere e Direttore di Cantiere. Le assegnazioni suddette saranno fatte scegliendo tra i membri del Consiglio in carica. Nel caso che nessuno dei Consiglieri sia disponibile per tali incarichi, ovvero che nessuno dei Consiglieri stessi accetti gli incarichi medesimi, questi potranno essere affidati dal Consiglio ad associati non facenti parte del Consiglio che abbiano compiuto i diciotto anni di età i quali, ovviamente, non avranno diritto al voto. Il segreta-

rio-Cassiere ed il Direttore di Cantiere rispondono nei confronti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre gli Allenatori delle varie discipline remiere ed attribuisce gli eventuali incarichi. Il Consiglio è impegnato a valutare le richieste degli Allenatori in relazione all'attività agonistica e per l'acquisto delle imbarcazioni. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare "Soci Assenti", esonerandoli dal pagamento della quota associativa per il tempo necessario, quei Soci che, per servizio militare o per continuato soggiorno in altra città, fossero nell'impossibilità temporanea di frequentare la Sede sociale.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica due esercizi sociali e pertanto scadrà con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio sociale successivo alla nomina; i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Qualora venisse a mancare il quorum dei cinque, il Presidente convoca l'Assemblea Generale Ordinaria per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente ingiustificato per tre convocazioni successive, lo stesso decade dall'incarico - su delibera del Consiglio - e gli subentra l'associato che nelle votazioni dell'Assemblea lo segue nella graduatoria dei voti conseguiti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali (fatta eccezione per l'organo di controllo) sono esercitate gratuitamente. E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute in ragione del proprio incarico, da eseguirsi alle condizioni, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente cessa dalla carica:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 30 (trenta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti ester-

ni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto, nel proprio ambito, dal consiglio direttivo.

2. Dura in carica due esercizi sociali ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 21bis - Il collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'assemblea ed è formato da tre membri. Interviene, su istanza della parte interessata, nelle controversie tra gli associati inerenti alle attività sociali e nelle questioni di carattere disciplinare, fatte salve le controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Associazione partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

Il giudizio del Collegio è inappellabile.

2. Contro le decisioni del Collegio è sempre ammesso il ricorso all'assemblea che delibererà con i quorum della straordinaria

Art. 21ter - Il Comitato di Garanzia

Quando non è nominato l'organo di controllo di cui al successivo articolo 22, la gestione dell'associazione può essere verificata da un Comitato di garanzia eletto dall'assemblea, composto da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da due componenti supplenti.

I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri, essi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

I componenti del Comitato di garanzia non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'associazione.

Articolo 22 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo mono-

cratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo.

4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.

5. In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

6. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

8. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

9. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

10. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

11. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 - Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel ri-

spetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dalla dotazione iniziale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

b) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, nel rispetto dei limiti di legge.

2bis. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo deve, senza indugio, convocare l'assemblea per provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità e opportunità e, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. . Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo se previsto per legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore. "

- di chiedere l'inserimento dell'associazione nel RNASD tra quelle dotate di personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2021 e s.m.i.;

- di autorizzare la Presidente e legale rappresentante dell'associazione ad apportare all'odierna delibera e allo statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche con acquisizione della personalità giuridica e/o dagli Organismi affilianti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri;

- di autorizzare la medesima Presidente a provvedere altresì alle comunicazioni eventualmente previste dalla vigente normativa in materia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti.

La presidente dà atto che verrà data tempestiva comunicazione della presente delibera ai membri degli organi sociali assenti.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche la sede dell'associazione viene indicata in Venezia, frazione Lido, Via Sandro Gallo n. 136/B.

o o o o o

A questo punto io Notaio, per quanto occorrere possa, attesto che, sulla base delle risultanze della perizia di stima allegata sub "A", l'Associazione dispone di un patrimonio minimo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) necessario per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2021.

o o o o o

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2021 e da impo-

sta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 642/1972.

La comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato sub "A".

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva, lo dichiara conforme a verità e lo sottoscrive con me Notaio.

Occupa sei fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio per ventidue facciate e fin qui della ventitreesima.

F.to: Memo Raffaella - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)